

REGOLAMENTO (CEE) N. 1276/91 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1991****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 è stata

fissata dal regolamento (CEE) n. 2510/90 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti dal regolamento (CEE) n. 1755/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in assenza del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo di obiettivo dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci e dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, è stato possibile calcolare l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per tale campagna solo in via provvisoria, conformemente alle proposte di prezzo presentate dalla Commissione al Consiglio; che tale importo deve essere pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno noti i prezzi e le misure connesse nonché le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 40.

⁽⁹⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹²⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

⁽¹³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1834/90 della Commissione ⁽³⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risul-

tante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i piselli, le fave, le favette e i lupini delci sarà confermato e sostituito a decorrere dal 16 maggio 1991 per tener conto dei prezzi e delle misure connesse relativi alla campagna di commercializzazione 1991/1992 nonché delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 94.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (1)	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)	5° term. 10 (1)	6° term. 11 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	6,681	6,681	4,537	4,537	4,695	4,853	5,011
— in Portogallo	6,699	6,699	4,555	4,555	4,713	4,871	5,029
— in un altro Stato membro	6,834	6,834	4,690	4,690	4,848	5,006	5,164
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	6,834	6,834	4,690	4,690	4,848	5,006	5,164
— in Portogallo	6,699	6,699	4,555	4,555	4,713	4,871	5,029
— in un altro Stato membro	6,834	6,834	4,690	4,690	4,848	5,006	5,164

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (1)	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)	5° term. 10 (1)	6° term. 11 (1)
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,143	9,209	6,676	6,505	6,663	6,820	6,978
— in Portogallo	9,194	9,260	6,732	6,563	6,720	6,878	7,035
— in un altro Stato membro	9,194	9,260	6,732	6,563	6,720	6,878	7,035
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,143	9,209	6,676	6,505	6,663	6,820	6,978
— in Portogallo	9,194	9,260	6,732	6,563	6,720	6,878	7,035
— in un altro Stato membro	9,194	9,260	6,732	6,563	6,720	6,878	7,035
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	10,837	10,926	9,258	9,030	9,030	9,030	9,030
— in Portogallo	10,906	10,993	9,333	9,107	9,107	9,107	9,107
— in un altro Stato membro	10,906	10,993	9,333	9,107	9,107	9,107	9,107
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	10,837	10,926	9,258	9,030	9,030	9,030	9,030
— in Portogallo	10,906	10,993	9,333	9,107	9,107	9,107	9,107
— in un altro Stato membro	10,906	10,993	9,333	9,107	9,107	9,107	9,107

[illegible]

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	41,33	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	7,64	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	210,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	130,58	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	6,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,748	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	1 499	7	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	2,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	177,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,663	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

[illegible]

[illegible]

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	30,05	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	5,56	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	152,73	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	94,97	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	4,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,544	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	1090	5	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	129,16	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,483	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	225,214	127,286	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	179,188	0,693368

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare :

- alle proposte della Commissione relative alla campagna di commercializzazione 1991/1992 in materia di prezzo di obiettivo, di prezzo limite per l'aiuto e di maggiorazioni mensili ;
- all' derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché ai tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.